SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2006.

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2007.

07A00581

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 20 dicembre 2006.

Recepimento dell'Accordo 5 ottobre 2006 in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli «Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali», in attuazione dell'Accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003.

07A00375

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2006.

Determinazione della misura del contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, da destinare al fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 122 del 2005.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E FINANZE

Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *f*) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l'istituzione di un fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore che abbia comportato l'apertura di procedura implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, né aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l'acquisto delle titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;

Visto l'art. 3, comma 1, lettere *g*), *h*), *i*), della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentari il fondo, di individuazione del gestore del fondo, l'articolazione del fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e della modalità di accesso ai contributi del fondo;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizione per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2005, n. 210, istituisce il fondo di solidarietà per gli acquirenti degli immobili da costruire;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni del fondo;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che prevede la struttura ed il funzionamento del fondo;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che disciplina le modalità di gestione del fondo;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dall'art. 2 del medesimo decreto;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che, per la prima annualità, fissa la misura del contributo obbligatorio nel quattro per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, per le annualità successive alla prima, la misura del contributo e stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 2 febbraio 2006, recante istituzione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell' art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

1. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la misura del contributo obbligatorio previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 è stabilito nella misura del cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A00447

DECRETO 8 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Petel Sylvie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre

1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Petel Sylvie, nata il 30 aprile 1961 a Dijon (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Pycologue» conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi - sezione A» e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Diplome d'Etudes Universitaires Generales» conseguito presso l'«Universitè de Reims Champagne-Arenne» di Reims (Francia) nella sessione di settembre 1997, «Maitrise Psychologie» conseguito presso l'«Universitè Paris VIII» di Parigi (Francia) nell'anno accademico 2002-2003 ed il «Diplome d'Etudes Supèrieures Spècialisèes - Psychologie Clinique et Pathologique» conseguito presso l'«Universitè Paris VIII» di Parigi (Francia) nell'anno accademico 2004-2005;

Rilevato che in base a dichiarazione del «Ministre Education Nationale Enseignement Supèrieur Recherche» francese datata 10 aprile 2006 risulta che la sig.ra Petel — ai sensi degli articoli 1, lettera *a)* 3° trattino e 3, lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992 — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «psicologa» in Francia;

Preso atto che la richiedente ha espletato attività di tirocinio presso l'A.S.L. della provincia di Bergamo negli anni accademici 2002/2003 e 2004/2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 13 luglio 2006;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - Sezione A dell'albo professionale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Petel Sylvie, nata il 30 aprile 1961 a Dijon (Francia), cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

07A00267

DECRETO 4 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Giffuni Salazar Pedro Fernando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Giffuni Salazar Pedro Fernando, nato il 19 ottobre 1968 a Bogotà (Colombia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Mecànico» conseguito in Colombia e rilasciato in data 1° agosto 1997 dalla «Universidad Nacional de Colombia» di Santafé di Bogotà (Colombia) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Elèctrica, Mecànica y Profesiones Afines» di Bogotà

(Colombia) dal 12 settembre 2002, iscrizione confermata con risoluzione n. 61 del 16 settembre 1997 e convalidata dalla risoluzione del «Consejo Profesional Nacional de Ingenierìas Elèctrica, Mecànica y Profesiones Afmes» di Bogotà (Colombia) del 1997;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magister en Administraciòn» presso l'Universidad Nacional de Colombia» in data 13 aprile 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Giffuni Salazar Pedro Fernando, nato il 19 ottobre 1968 a Bogotà (Colombia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».

07A00386

DECRETO 4 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ravalli Elisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ravalli Elisa, nata a Bolzano (Italia) il 3 ottobre 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di «Gesundheitspsychologin» e di «Kliische Psychologin» conseguiti in Austria nel 2006 - come attestato dal Ministero per la salute e le donne austriaco - ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sez. A, e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Philosophie» conseguito presso la «Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck» e rilasciato in data 6 dicembre 2004, dichiarato, altresì, equipollente alla laurea italiana in Psicologia clinica e di Comunità dall'Università di Bolzano in data 9 febbraio 2006;

Rilevato che la sig.ra Ravalli risulta iscritta all'Albo degli psicologi clinici e all'Albo degli psicologi di comunità tenuti dal sopra nominato Ministero Federale dal 16 febbraio 2006;

Rilevato che la richiedente documenta attività di formazione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 26 ottobre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ravalli Elisa, nata a Bolzano (Italia) il 3 ottobre 1978, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00388

DECRETO 4 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Miralles Corbi Norma, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Miralles Corbi Norma, nata ad Alicante (Spagna) il 23 marzo 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi clell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di Psicòloga conseguito in Spagna - come attestato dal «Col.legi Oficial de Psicòles Comunitat Valenciana» di Valencia (Spagna) cui la richiedente è iscritta dal 15 giugno 2006 - ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la sig.ra Miralles Corbi è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciado en Psicologia» rilasciato dalla «Universitat de Avvelenai» di Valencia (Spagna) in data 15 marzo 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 28 settembre 2006;

Visto il conforme rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 26 settembre 2006;

Decreta

Alla sig.ra Miralles Corbi Norma, nata ad Alicante (Spagna) il 23 marzo 1974, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A - e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 4 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00387

DECRETO 4 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Bilich Carlos Gustavo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bilich Carlos Gustavo, nato il 24 aprile 1971 a Santa Fe (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero Electrònico» conseguito in Argentina presso la «Universidad Nacional de Rosario» (Argentina) in data 19 settembre 1997 e rilasciato il 30 dicembre 1997 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è stato iscritto al «Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe» al n. 112313 dal 12 marzo 2002;

Preso atto che il sig. Bilich documenta lo svolgimento di attività professionale dal 1998 al 2004 presso la società «Siderar» di San Nicòlas (Argentina);

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Bilich Carlos Gustavo, nato il 24 aprile 1971 a Santa Fe (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00392

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Juncos Andrea Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Juncos Andrea Carolina, nata a Cordoba (Argentina) il 22 maggio 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniera en Sistemas de Informaciòn» conseguito in Argentina presso la «Universidad Tecnològica Nacional di Buenos Aires» (Argentina) in data 10 marzo 2000 e rilasciato il 26 settembre 2001 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Ingegneros Especialistas de Cordoba» dal 13 agosto 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la sig.ra Juncos abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Juncos Andrea Carolina, nata a Cordoba (Argentina) il 22 maggio 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00394

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Caverzan Analìa Lorena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Caverzan Analìa Lorena, nata il 25 maggio 1976 a Rio Negro (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 2 giugno 2005, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud y Ambiente» argentino, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi – sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 1° marzo 2004 e rilasciato il 21 aprile 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Caverzan Analìa Lorena, nata il 25 maggio 1976 a Rio Negro (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi – sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00393

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 gennaio 2007.

Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, rivolti ai rivenditori e agli installatori di bombole GPL, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 83;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante «Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006, ed in particolare l'art. 11 che demanda al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile, il compito di definire i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi per addetti alla installazione ed utilizzo delle bombole, nonché i requisiti degli organismi abilitati all'effettuazione degli stessi;

Vista la norma UNI 7131 «Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione, esercizio e manutenzione» (edizione gennaio 1999) pubblicata, in allegato al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 dicembre 2000, nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e relative norme correlate;

Considerata la necessità di prevedere una formazione adeguata e uniforme, sul territorio nazionale, agli addetti alla vendita, installazione ed utilizzo delle bombole sugli aspetti connessi alla sicurezza antincendio;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti formatori

1. A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare corsi sulla sicurezza antincendio nelle attività di installazione ed utilizzo delle bombole:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) i privati, gli enti o le società qualificate, di seguito denominati «organismi», che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, lettera *b)*, viene rilasciata previo accertamento della professionalità ed esperienza nel settore del GPL degli organismi richiedenti, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonché della conformità dei programmi proposti rispetto ai contenuti di cui all'allegato 1 al presente decreto. Detta autorizzazione costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività formativa, nonché alla organizzazione e gestione di corsi rivolti ai rivenditori ed agli installatori delle bombole, sempre che le lezioni vengano svolte dal corpo docente indicato dai richiedenti nell'istanza di cui all'art. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'autorizzazione

1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ai fini dell'autorizzazione gli organismi richiedenti devono disporre di un corpo docente formato da almeno tre unità che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, unitamente ad una comprovata esperienza almeno biennale nel settore del GPL, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, società o studi professionali;

b) laurea ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, unitamente all'attestazione di proficua frequenza del corso di addestramento per addetti alla direzione dei depositi di GPL ai sensi del punto 13.1.4, lettera *b)*, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1994.

Art. 3.

Istanza di autorizzazione

1. L'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione, indirizzata al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, viene presentata per il tramite della Direzione regionale dei vigili del fuoco competente per territorio, da individuarsi in ragione del luogo in cui ha sede l'organismo richiedente.

2. Detta istanza dovrà contenere:

dati identificativi del richiedente;

documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge, relativa ai soggetti che compongono il corpo docente o svolgono le funzioni di direttore del corso;

il programma del corso.

3. La Direzione regionale dei vigili del fuoco, accertata la completezza e la regolarità dell'istanza, la trasmette entro trenta giorni, corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime nel termine di sessanta giorni.

Art. 4.

Modalità di svolgimento del corso

1. Per garantire serietà e profitto nello svolgimento del corso ciascuna classe deve essere composta da un numero non superiore a venti frequentanti.

2. Il direttore del corso ha cura di tenere e aggiornare il registro delle presenze, verificando la regolare presenza al numero complessivo di ore previsto, e ha il compito di evitare che si verifichino scostamenti dal programma didattico approvato.

3. Ai partecipanti deve essere fornito materiale didattico esaustivo dei temi trattati durante la fase d'aula e, comunque, idoneo a consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti che sono sottoposti ai candidati nella prova finale.

4. L'intervento formativo ha durata minima di otto ore, compresi i tempi della verifica finale.

5. La commissione esaminatrice deve essere composta da almeno tre membri in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, di cui uno con funzioni di segretario.

6. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo autorizzato allo svolgimento del corso deve conservare agli atti la documentazione da cui si evincano, per ogni corso effettuato, i nominativi dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma

dei discenti e dei docenti, nonché i verbali delle prove d'esame firmati dall'esaminando e dalla commissione esaminatrice.

Art. 5.

Percorso formativo e prova finale

1. L'organismo autorizzato allo svolgimento del corso deve garantire che il programma formativo includa i contenuti minimi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il corso si conclude con una verifica teorico-pratica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno venti domande e lo svolgimento delle due esercitazioni previste dal programma formativo di cui al comma 1.

3. La prova finale si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno quattordici quesiti, e sempre che il candidato abbia riportato una valutazione soddisfacente nelle due prove pratiche.

4. I candidati che superano la prova finale ricevono l'attestato di idoneità e sono inseriti in un apposito elenco che l'organismo autorizzato allo svolgimento dei corsi ha cura di tenere e aggiornare, anche per consentire eventuali controlli da parte dell'amministrazione competente.

Art. 6.

Disposizione finali

1. Restano validi gli attestati di idoneità rilasciati dagli organismi abilitati ai sensi di quanto stabilito dalla previgente regolamentazione in materia. Entro la data di entrata in vigore del presente decreto detti organismi provvedono ad adeguarsi alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il capo Dipartimento: D'ASCENZO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI RIVENDITORI E AGLI INSTALLATORI DI BOMBOLE DI GPL

1. *Nozioni fondamentali sulle caratteristiche del GPL e sulla combustione:*

— composizione;

— odore caratteristico;

— tensione di vapore;

— potere calorifico;

— liquefazione ed evaporazione;

— peso specifico e densità;

— infiammabilità;

— azione chimica;

— precauzioni;

— combustione;

— ventilazione, aerazione dei locali a scarico dei fumi.

2. *Apparecchiature e materiali:*

— cenni alla normativa tecnica di riferimento;

— bombole;

— rubinetti e valvole;

— regolatori di pressione;

— materiali vari.

3. *Installazione di bombola singola:*

— generalità;

— installazione all'aperto;

— alloggiamento bombola singola;

— installazione di bombole singole all'interno di un locale;

— collegamento di una bombola all'apparecchio utilizzatore;

— allacciamento di una bombola dotata di rubinetto;

— allacciamento di una bombola dotata di valvola automatica;

— allacciamento di attrezzature diverse.

ESERCITAZIONE PRATICA DI INSTALLAZIONE

4. *Altre tipologie di installazione:*

— sostituzione di bombola vuota con altra piena;

— installazione di bombole tra loro collegate: centraline.

5. *Verifiche e controlli:*

— controllo del bruciatore e regolazione della fiamma;

— taratura del regolatore di pressione;

— inconvenienti nel funzionamento dei bruciatori e relative cause.

6. *Istruzioni per l'utente e situazioni di emergenza:*

— informazioni sul corretto utilizzo delle bombole e dei relativi accessori;

— comportamento in caso di perdita di gas;

— comportamento in caso di incendio.

7. *Nozioni sulla etichettatura delle bombole:*

— generalità.

8. *Mezzi di estinzione dell'incendio:*

— elementi teorici sui mezzi di estinzione dell'incendio e sul relativo utilizzo;

— presa visione e illustrazione dei mezzi di estinzione più diffusi.

ESERCITAZIONE PRATICA SULL'UTILIZZO DEGLI ESTINTORI.

Verifica di fine corso.

07A00492

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 2007.

Corso legale delle monete da € 2 di serie ordinaria, millesimo 2007, celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2006, n. 123200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2006, con il quale sono state determinate le caratteristiche artistiche ed il relativo contingente delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2007, celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Decreta:

Le monete da 2 euro di serie ordinaria, millesimo 2007, celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», hanno corso legale dal 25 gennaio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A00545

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 novembre 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa facchini per il trasporto delle carni», in Roma.

IL MINISTRO DELLLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato 12 gennaio 2006 effettuato dalla Lega nazionale cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa «Cooperativa facchini per il trasporto carni», con sede in Roma, dal quale è emersa una pendenza giudiziaria con un socio per la sua esclusione dalla platea sociale, nonché elementi di particolare gravità nella gestione del sodalizio;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa «Cooperativa facchini per il trasporto delle carni», con sede in Roma. codice fiscale 00430990580, costituita in data 20 maggio 1970, con atto a rogito del notaio dott. Gazzilli Italo, in Roma.

Art. 2.

L'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a mare (Ascoli Piceno), il 30 ottobre 1963, con studio in Roma in via Antonio Bertoloni, 26/b, codice fiscale PRM NRC 63R30 1324N, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00290

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Acli Cooperative lavoratori S.r.l. - Consorzio, in liquidazione», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 si istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore pervenuto in data 8 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il «Consorzio Acli Cooperative Lavoratori S.r.l. - Consorzio, in liquidazione», con sede in Napoli (codice fiscale n. 01721110631) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Napoli, piazza Amedeo n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00418

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Domus Est Soc. coop. a r.l. - Società cooperativa a r.l.», in San Nicola La Strada, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in data 5 ottobre 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Domus Est Soc. coop. a r.l. - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Nicola La strada (Caserta) (codice fiscale n. 01984440618) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Napoli, piazza Amedeo n. 1, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00417

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Sloa - Soc. coop. sociale - Onlus - soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Martina Franca.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 novembre 2005 e del successivo accertamento in data 3 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La Coop. Sloa - Soc. coop. sociale - Onlus - soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Martina Franca (Taranto), (codice fiscale n. 02409540735) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Chiechi Maria Rosa, nata a Gioia del Colle (Bari) l'8 settembre 1959, con studio in Taranto, via Calamandrei n. 9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00354

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Rivarolese servizi S.r.l. - Società cooperativa», in liquidazione, in Rivarolo Canavese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 giugno 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La «Cooperativa Rivarolese servizi S.r.l. - Società cooperativa», in liquidazione, con sede in Rivarolo Canavese (Torino), (codice fiscale n. 04673800019) è posta in liquidazione, coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies*, codice civile e il rag. Giuseppe Scolaro, nato a Resuttano (Caltanisetta) il 21 maggio 1963, con studio in Torino, corso A. De Gasperi n. 46, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00355

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Linea Montaldo - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Montaldo Bormida.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 luglio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Linea Montaldo - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Montaldo Bormida (Alessandria) (codice fiscale 01121830069) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Galetto Giovanni, nato a Collegno (Torino) il 15 luglio 1956, con studio in Torino, via Donati n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00356

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Fresco Logistica a r.l.», in Ponte Lambro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 luglio 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa Fresco Logistica a r.l.», con sede in Ponte Lambro (Como), (codice fiscale 02449310131), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimiliano Lioi, nato a Potenza il 14 febbraio 1966 domiciliato a Milano, via S. Antonio Maria Zaccaria n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00455

DECRETO 22 dicembre 2006.

Nomina del dott. Mauro Ferrazzani a commissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-bis dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino l'avv. Carmine Pone, il dott. Claudio Pignataro ed il dott. Elio Benevento ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che prevedeva la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino non è intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, l'autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa che intende ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 9-bis dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, previsti per la nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mauro Ferrazzani, nato a Napoli il 9 febbraio 1948 residente a Montoro Inferiore (Avellino) è nominato commissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A00268

DECRETO 11 gennaio 2007.

Rettifica del decreto 23 agosto 2005, relativo alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Michele Amoruso & Figli s.n.c.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 ottobre 1981 con il quale la Michele Amoruso & Figli snc è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Edoardo Refice, sostituito in data 18 ottobre 1994 con l'avv. Marcello Tajani;

Visto il decreto in data 23 agosto 2005 del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività emesso di concerto con il direttore generale del Tesoro, con il quale è disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, della Michele Amoruso & Figli snc;

Rilevato che il sopra citato decreto, nel disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Michele Amoruso & Figli snc, riporta nel dispositivo l'indicazione «con sede in Desio»;

Rilevato che la Michele Amoruso & Figli snc ha sede legale in Roma in via Andrea Doria 8, a far data dal 2 novembre 1993;

Ritenuto di procedere alla rettifica dell'errore materiale concernente la sede della società contenuto nel decreto in data 23 agosto 2005;

Decreta:

Articolo unico

Il dispositivo del provvedimento in data 23 agosto 2005, con il quale è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Michele Amoruso & Figli snc» è rettificato nel modo che segue: laddove è scritto «È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, della Michele Amoruso & figli snc, con sede in *Desio*» leggasi: «È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Michele Amoruso & Figli snc, con sede in *Roma*».

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
VERDINELLI DE CESARE

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A00416

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 novembre 2006.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti delle società: M.T.V., unità di Scafati; Lear Corporation Italia Sud, unità di Bellizzi; Metallurgica Vallepiana, unità di Giffoni; Velcarta, unità di Scafati; A&P Genovese, unità di Nocera Inferiore; Etheco S.p.a., unità di Salerno. (Decreto n. 39649).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla concessione e/o alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

A) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di nove ex dipendenti della società M.T.V. (già Copmes), unità di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 132.489,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

B) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di novantacinque ex dipendenti della società M.T.V. (già Copmes), unità di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.316.608,80.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 2.

A) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della società Lear Corporation Italia Sud S.p.a., unità di Bellizzi (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 32.889,84.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

B) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di dieci ex dipendenti della società Lear Corporation Italia Sud S.p.a., unità di Bellizzi (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 147.210,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 3.

A) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della società Metallurgica Vallepiana, unità di Giffoni (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.444,92.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

B) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di dieci ex dipendenti della società Metallurgica Vallepiana, unità di Giffoni

(Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 147.210,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

C) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della società Metallurgica Vallepiana, unità di Giffoni (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 27.718,08 .

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di ventidue ex dipendenti della società Velcarta, unità di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 36956 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 5, foglio n. 337.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 361.788,24.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 5.

A) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di dodici ex dipendenti della società A&P Genovese, unità di Nocera Inferiore (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 37400 del 23 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 67.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 197.339,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

B) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dall'11 aprile 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della società A&P Genovese, unità di Nocera Inferiore (Salerno), di cui all'elenco allegato, così suddivisi:

dall'11 aprile 2006 al 15 giugno 2006 per una unità;

dal 16 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per due unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 21.873,81.

Art. 6.

A) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di ventiquattro ex dipendenti della società Etheco S.p.a., unità di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 394.678,08.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

B) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di sette ex dipendenti della società Etheco S.p.a., unità di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, gia fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 103.047,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

C) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 3 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 21 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di sessanta ex dipendenti della società Etheco S.p.a., unità di Salerno, di cui all'elenco allegato, così suddivisi:

il 3 febbraio 2006 per due unità;

il 4 febbraio 2006 per cinquantatre unità;

dal 5 febbraio 2006 al 9 febbraio 2006 per cinquantaquattro unità;

dal 10 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per sessanta unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 935.766,55.

Art. 7.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 3.835.063,36 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 305

07A00272

DECRETO 14 novembre 2006.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti delle società: Enichem agricoltura S.p.a., unità di Manfredonia; Ico S.r.l., unità di Foggia; Calbas, già Calzaturificio del Basento, unità di Bernalda; Nuovo millennio S.r.l., unità di San Giovanni Rotondo; Molini e Pastifici di Lucera S.r.l., unità di Lucera; Marelli automazione S.r.l., unità di Foggia. (Decreto n. 39736).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visiti gli elenchi vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla concessione e/o alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati quattrocentoottanta milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno

2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della società Enichem agricoltura S.p.a., unità di Manfredonia (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 5 foglio n. 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 14.721,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di quindici ex dipendenti della società Enichem agricoltura S.p.a., unità di Manfredonia (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 5 foglio n. 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 207.885,60.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo nove ex dipendenti della società Enichem agricoltura S.p.a., unità di Manfredonia (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di 155.761,92

Art. 2.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di tre ex dipendenti della società ICO S.r.l., unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 37400 del 23 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005, registro n. 6 foglio n. 67.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 49.334,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della società I.C.O. S.r.l., unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 37400 del 23 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005, registro n. 6 foglio n. 67.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 29.442,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006, al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di quattro ex dipendenti della società I.C.O. S.r.l., unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 69.227,52.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 23 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di venti ex dipendenti della società Calbas già Calzaturificio del Basento, unità di Bernalda (Matera), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 37849 dell'8 febbraio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2006, registro n. 1 foglio n. 200.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 328.898,40.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di otto ex dipendenti della società Nuovo millennio S.r.l., unità di S. Giovanni Rotondo (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 36956 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 5 foglio n. 337.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 131.559,36.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di ventinove ex dipendenti della società Molini e pastifici di Lucera S.r.l., unità di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 5 foglio n. 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 426.909,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della società Marelli automazioni S.r.l., unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 5 foglio n. 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 13.859,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 7.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 1.427.598,60 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmetto alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 foglio n. 273.

07A00270

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2007.

Rinnovo dell'iscrizione di una varietà di pomodoro al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli

articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Considerato che nella riunione del 20 febbraio 2006 della Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, era stata proposta la cancellazione della varietà indicata nel dispositivo, la cui scadenza dell'iscrizione era prevista al 31 dicembre 2005, in quanto non risultava pervenuta la relativa domanda di rinnovo e che tale provvedimento fu sospeso in seguito alla comunicazione del responsabile della conservazione in purezza della varietà, con la quale veniva prodotta la documentazione comprovante l'invio della suddetta domanda nei termini previsti dalla normativa;

Atteso che la citata Commissione sementi, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione della varietà indicata nel dispositivo, riconoscendo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della varietà di pomodoro denominata Giada ER 93 (codice Sian 2068) al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con il decreto ministeriale 20 marzo 1995, è rinnovata fino al 31 dicembre 2015.

Roma, 9 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* MONTONE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A00368

DECRETO 11 gennaio 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2107/1999 del 4 ottobre 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Lametia»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2004, con il quale Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 4 febbraio 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la Coooperativa Agricola Laconia, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Lametia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 febbraio 2004, fino all'emanazione del

decreto di rinnovo dell'autorizzazione a «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 4 febbraio 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2107/1999 del 4 ottobre 1999, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 febbraio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00427

DECRETO 11 gennaio 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità Soc. cons. a r. l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Colline di Romagna;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2004, con il quale l'organismo CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità Soc. cons. a r. l., con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Colline di Romagna;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 27 gennaio 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che l'Associazione Regionale Produttori Olivicoli di Rimini, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Colline di Romagna anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 gennaio 2004, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione a CERMET Certificazione e ricerca per la qualità Soc. cons. a r. l. oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità Soc. cons. a r. l., con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 27 gennaio 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Colline di Romagna registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 gennaio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00428

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 dicembre 2006.

Incremento del numero dei posti disponibili presso la SSIS - Basilicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2006, con il quale, per l'anno accademico 2006/2007, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

Vista la nota n. 1889 del 30 novembre 2006, con la quale il direttore della Scuola di specializzazione (SSIS Università della Basilicata) chiede l'assegnazione di ulteriori 62 posti considerato l'elevato numero di domande pervenute rispetto a quello previsto;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti disponibili presso la SSIS - Basilicata - è incrementato di ulteriori 62 posti (da 300 a 362).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: MUSSI

07A00451

DECRETO 29 dicembre 2006.

Approvazione delle graduatorie e ammissione al cofinanziamento di progetti a valere sulle risorse, ai sensi dell'avviso n. 1854 del 22 settembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, dei Ministri e dei Ministeri» (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006) che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito nominato Ministero) a cui sono trasferite le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2050 del 1° agosto 2000 che ha adottato il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e la successiva delibera C(2004) n. 4689 del 30 novembre 2004 di approvazione della versione aggiornata a seguito delle revisioni di metà periodo;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2006) n. 5057 del 19 ottobre 2006 che modifica e sostituisce la decisione C(2004) n. 5192 del 15 dicembre 2004 di approvazione della versione aggiornata del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'Obiettivo 1 (PON «Ricerca»), a seguito della revisione di metà periodo;

Visto il complemento di programmazione del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione», approvato il 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza dello stesso Programma operativo nazionale 2000-2006 e adottato con decreto del direttore del Servizio

per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i regolamenti comunitari vigenti;

Visto che il Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione», si articola in assi prioritari e misure;

Vista la Misura II.3 «Centri di competenza tecnologica»;

Vista la Misura III.2 «Formazione di alte professionalità per lo sviluppo e la competitività delle imprese con priorità alle PMI» - azione b);

Visto il Protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni dell'Obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto Programma operativo nazionale 2000-2006;

Visto il decreto n. 1451/Ric dell'11 novembre 2004 che istituisce nell'ambito del Protocollo di intesa con le regioni Obiettivo 1 un apposito gruppo di lavoro per la gestione delle attività necessarie alla costituzione e all'avvio dei centri di competenza tecnologica di cui alla Misura II.3;

Vista la decisione C(2006) n. 3758 dell'11 agosto 2006 della Commissione europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 617/2005 «Centri di competenza tecnologica»;

Visto l'Avviso n. 1854/2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2006 ed emanato in attuazione dell'Aiuto di Stato n. 617/2005 «Centri di competenza tecnologica» per la costituzione di centri e laboratori di competenza tecnologica in linea con le specializzazioni produttive esistenti nelle regioni meridionali e per la promozione degli stessi secondo un modello «a rete»;

Vista la scadenza del predetto Aiuto di Stato fissata al 31 dicembre 2006;

Visto che gli interventi di cui all'Avviso n. 1854/2006 sono cofinanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale per 32,4 Meuro, del Fondo sociale europeo per 4,2 Meuro e da risorse nazionali di cui alla legge n. 183/1987 fino alla concorrenza delle soglie massime di contributo come specificamente indicato al punto 8 «Modalità di cofinanziamento e risorse disponibili» dello stesso Avviso;

Visti in particolare il punto 11 «Ammissibilità delle proposte» ed il punto 12 «Modalità e criteri di valutazione» dell'Avviso n. 1854/2006;

Visto il decreto n. 2901 del 15 dicembre 2006 di aggiornamento del gruppo di lavoro di cui al decreto n. 1451/Ric dell'11 novembre 2004 e di istituzione di un apposito gruppo tecnico di lavoro a cui affidare la valutazione delle proposte ammissibili ai sensi del punto 11 «Ammissibilità delle proposte» dell'Avviso n. 1854/2006;

Considerato che il punto 12 «Modalità e criteri di valutazione» dell'Avviso n. 1854/2006 stabilisce che al termine della «Seconda fase» di valutazione siano individuate per ogni ambito tematico le proposte cofinanziabili nel rispetto dei criteri e delle determinazioni di cui ai punti 1 «Caratteristiche dell'intervento oggetto dell'Avviso»; n. 2 «Ambiti tematici», n. 3 «Oggetto della proposta, pianificazione temporale e finanziaria, localizzazione» e n. 6 «Modalità di selezione delle proposte» dello stesso Avviso;

Visti gli atti trasmessi dal gruppo tecnico di lavoro comprensivi dell'elenco dei progetti ammissibili al cofinanziamento, nonché dell'indicazione degli strumenti di valutazione adottati;

Visti i suggerimenti e le raccomandazioni formulati dal gruppo tecnico di lavoro considerati di particolare significatività ai fini della migliore e più efficace attuazione sia dei singoli centri sia della rete;

Considerata la necessità di effettuare le verifiche e gli approfondimenti ritenuti opportuni dal gruppo tecnico di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli atti rimessi dal gruppo tecnico di lavoro a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione delle proposte pervenute in risposta all'Avviso n. 1854/2006.

Art. 2.

Gli interventi riportati in Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente decreto - sono ammessi al cofinanziamento in quanto, ai sensi del punto 6 dell'Avviso n. 1854/2006, hanno ottenuto con riferimento alla «Seconda fase» di valutazione un punteggio di almeno 80/100 e comunque non inferiore a 40/50 nella valutazione della sezione b) «Modalità e termini di avvio del Centro» di cui al punto n. 12 «Modalità e criteri di valutazione dell'Avviso» tenuto conto dei punti 1, 2 e 3 dell'Avviso indicati in premessa.

Art. 3.

L'Ufficio VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziate dai Fondi strutturali (UPOC) - della Direzione generale per il Coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede ad inviare ai soggetti interessati apposita comunicazione di ammissione al cofinanziamento ai fini della sua accettazione, nonché di trasferire agli stessi i suggerimenti e le raccomandazioni espressi dal gruppo tecnico di lavoro.

Art. 4.

L'Ufficio VII (UPOC) di cui al precedente art. 3 provvede a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad effettuare le verifiche e gli approfondimenti indicati nella premessa del presente decreto.

Roma, 29 dicembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO N. 1

Avviso n. 1854/06 -Misura II.3 "Centri di Competenza Tecnologica" - Elenco progetti ammessi a cofinanziamento

N. protocollo	Titolo Progetto	Soggetto Proponente	Costo complessivo del progetto	Nodo Principale	Ambito Tematico	Valutazione I^ Fase	Valutazione II^ Fase		
						Minimo 80/100	Sezione a)	Sezione b) (minimo 40/50)	TOTALE (a+b) (minimo 80/100)
5431/1	Costituzione ed avvio dei Centri Regionali per le Tecnologie Alimentari	C.E.R.T.A	€ 8.747.192,00	Puglia	Agroindustria - Agroalimentare	86	44	44	88
5432/2	Rete dei Centri di Competenza ICT-SUD	Centro di Competenza ICT-SUD	€ 8.000.000,00	Calabria	Tecnologie avanzate e ICT	80	40	42	82
5433/3	LISIM - Laboratori Integrati a Supporto dell'Innovazione Meridionale	CRdC Tecnologie	€ 9.998.478,00	Campania	Nuove tecnologie per le attività produttive	81	40	40	80
5434/4	BIONETWORK - sistema integrato per il trasferimento di conoscenze e pe ril sostegno tecnico e organizzativo alle PMI delle regioni italiane del mezzogiorno	Biosistema - Consorzio per le biologie avanzate	€ 9.999.999,00	Sardegna	Biologie Avanzate	80	40	40	80
5435/5	Centro di Competenza Innovazione Trasporti - C.C.I.T.	Meridionale Innovazione Trasporti	€ 10.000.000,00	Sicilia	Trasporti	83	41	42	83
5436/6	CCT "Impresambiente" nel settore del rischio ambientale per la promozione dell'innovazione tecnologica e della competitività delle imprese	IMPRESAMBIENTE	€ 8.086.565,00	Basilicata	Analisi e prevenzione del rischio ambientale	80	40	40	80

07A00304

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 10 novembre 2006.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative all'anno 2006. Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'acceso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2006 la dotazione di euro 310.660.000,00;

Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2005 prot. n. 2543/C3, registrato alla Corte dei conti Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 24 gennaio 2006, registro n. 1, foglio n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 febbraio 2006, n. 28, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2005;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Ministero delle infrastrutture;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 ottobre 2006;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2006 ad euro 310.660.000,00 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni e province autonome al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane abitative, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 26

Legge 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2006 (euro 310.660.000,00)

Regioni e Province autonome	A	B	Riparto 2006 (A+B)
	Riparto del 90%	Riparto del 10%	
Piemonte	21.092.781,66	2.113.060,47	23.205.842,13
Valle d'Aosta	696.543,38	100.811,73	797.355,11
Lombardia	43.990.598,22	7.405.614,25	51.396.212,47
Trento	1.797.950,96	429.603,37	2.227.554,33
Bolzano	2.990.864,00	714.638,66	3.705.502,66
Veneto	18.014.038,63	2.548.304,60	20.562.343,23
Friuli-Venezia Giulia	3.146.121,74	751.736,03	3.897.857,77
Liguria	9.339.649,74	975.991,94	10.315.641,68
Emilia-Romagna	26.162.036,83	3.691.824,60	29.853.861,43
Toscana	17.049.232,17	2.573.184,42	19.622.416,59
Umbria	5.096.558,84	362.878,77	5.459.437,61
Marche	5.489.125,65	132.637,79	5.621.763,44
Lazio	28.520.686,09	2.865.714,54	31.386.400,63
Abruzzo	3.391.151,35	-	3.391.151,35
Molise	1.209.310,92	-	1.209.310,92
Campania	31.185.236,68	168.407,54	31.353.644,22
Puglia	21.009.966,05	3.758.743,05	24.768.709,10
Basilicata	2.261.835,01	88.920,61	2.350.755,62
Calabria	9.037.816,33	1.352.755,46	10.390.571,79
Sicilia	23.796.894,19	-	23.796.894,19
Sardegna	4.315.601,56	1.031.172,17	5.346.773,73
Totale	**279.594.000,00**	**31.066.000,00**	**310.660.000,00**

07A00369

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2006.

Ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro agli scali di Crotone e Corigliano Marittimo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge, come modificato dall'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente l'istituzione delle autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia;

Visto l'art. 6, comma 8, della stessa legge, che preveda la possibilità di istituire ulteriori autorità portuali nei porti che presentino i necessari requisiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, concernente l'istituzione dell'Autorità portuale nel porto di Gioia Tauro;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia, dal Comune, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone e l'Autorità portuale di Gioia Tauro;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto della provincia di Cosenza, dal comune di Corigliano Calabro e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro;

Vista la nota prot. n. 05/944 del 7 marzo 2006 della regione Calabria e l'allegata delibera n. 944 dell'11 novembre 2005, con la quale la giunta regionale ha espresso parere favorevole alla estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro ai porti di Crotone e Corigliano Calabro;

Vista la nota prot. n. 11370U/06DEM del 4 dicembre 2006, con la quale l'Autorità portuale di Gioia Tauro chiede l'estensione della propria circoscrizione territoriale nei porti di Crotone e Corigliano Calabro;

Vista la delibera n. 16/06 del 14 novembre 2006, con la quale il Comitato portuale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro ha espresso all'unanimità parere favorevole all'estensione della circoscrizione territoriale;

Visto il verbale della riunione svoltasi l'11 ottobre 2006 tra le competenti autorità marittime, nella quale sono state individuate le aree di ciscuno degli scali marittimi che l'Autorità portuale ritiene necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro ai porti di Crotone e Corigliano Calabro al fine di favorire lo sviluppo economico degli stessi, la crescita dei livelli occupazionali e l'aumento dei traffici;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro è estesa ai porti di Crotone e Corigliano Calabro.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale è costituita: nel porto di Crotone dalle aree demaniali marittime e dalle opere portuali comprese entro i limiti individuati a nord dalla foce del fiume Esaro e a sud dal molo Sanità incluso; nel porto di Corigliano Calabro dalle aree demaniali marittime e dalle opere portuali comprese entro i limiti individuati a nord dalla foce del torrente Malfrancato ed a sud dalla foce del torrente Missionante.

Roma, 29 dicembre 2006

Il Ministro: BIANCHI

07A00365

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del procuratore generale della Repubblica – Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 2143 del 15 dicembre 2006 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia – Ufficio provinciale di Verona, a causa di assemblea del personale avvenuta il 20 dicembre 2006.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia – Ufficio provinciale di Verona, con nota del 15 dicembre 2006 prot. 957/Pra, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 20 dicembre 2006 a causa di una assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: VACCARIELLO

07A00389

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del procuratore generale della Repubblica – Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 2116 dell'11 dicembre 2006 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia – Ufficio provinciale di Rovigo, a causa di assemblea del personale avvenuta il 20 dicembre 2006, dalle ore 8 alle ore 13.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia – Ufficio provinciale di Rovigo, con nota del 7 dicembre 2006 prot. 552/P/06, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 20 dicembre 2006 a causa di una assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: VACCARIELLO

07A00390

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del procuratore generale della Repubblica – Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 2096 del 7 dicembre 2006 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico di Vicenza, nel giorno 20 dicembre 2006, a causa di assemblea del personale.

Motivazione.

Il pubblico registro automobilistico di Vicenza, con nota del 5 dicembre 2006 prot. 2016/2006, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 20 dicembre 2006 a causa di una assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: VACCARIELLO

07A00391

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 4553 del 21 dicembre 2006, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 20 dicembre 2006 è rimasto chiuso al pubblico.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 10 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A00452

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa in data 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 4532 del 21 dicembre 2006, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 20 dicembre 2006 è rimasto chiuso al pubblico.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 10 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A00453

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania in data 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 4531 del 21 dicembre 2006, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 20 dicembre 2006 è rimasto chiuso al pubblico.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 10 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A00454

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Modificazione ed integrazione del sistema di codificazione, da adottare per la compilazione del quadro C della richiesta di registrazione, prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Modifiche alla parte terza dell'allegato 5 al decreto 15 dicembre 1977.*

La parte terza dell'allegato 5 al decreto ministeriale 15 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 23 dicembre 1977, riguardante la codificazione da adottare per la compilazione del quadro C della richiesta di registrazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è modificata come segue:

1.1. la descrizione relativa alla categoria contraddistinta dal codice 01 è sostituita con le seguenti parole «Terreni agricoli comprese le scorte, i fabbricati rurali e le altre pertinenze, situati nel territorio dello Stato»;

1.2. la descrizione relativa alla categoria contraddistinta dal codice 19 è sostituita con le seguenti parole «Terreni edificabili o suscettibili di utilizzazione edificatoria, e relative pertinenze, in base allo strumento

urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»;

1.3. dopo il codice 19 è inserito il codice 20 per la seguente ulteriore categoria: «Terreni non edificabili e non suscettibili di utilizzazione edificatoria, diversi da terreni agricoli e relative pertinenze».

2. *Integrazioni alla parte quarta dell'allegato 5 al decreto 15 dicembre 1977.*

La parte quarta dell'allegato 5 al menzionato decreto ministeriale 15 dicembre 1977 è integrata come segue:

2.1. nella Sezione VII, dopo il progressivo 13 è aggiunto il 13-*bis* al quale corrispondono i seguenti elementi:

a) Codice specifico: 7009

b) Denominazione del negozio: Quietanza

c) Dante causa: creditore

d) Avente causa: debitore.

3. *Entrata in vigore.*

3.1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Motivazioni.

Con il presente provvedimento si razionalizza il sistema di codificazione da adottare per la compilazione del quadro C del modello di richiesta di registrazione, denominato Modello 69, previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, alla luce del provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006 - supplemento ordinario, di attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Decreto ministeriale 15 dicembre 1977, n. 13348, concernente l'approvazione dei modelli da allegarsi alla dichiarazione di successione e alle dichiarazioni INVIM decennali, dei modelli per le richieste di registrazione degli atti e del sistema di codificazione degli atti pubblici e privati ai fini della rilevazione dei dati da parte dell'anagrafe tributaria.

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

Provvedimento 6 dicembre 2006 di estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore dell'agenzia: ROMANO

07A00415

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Servizio sanitario nazionale 2006 - Ripartizione quota di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Deliberazione n. 140/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come

modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992;

Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale è stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il comma 164 dell'art. 1 delle legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che determina, tra l'altro, in 89.960.000.000 di euro per l'anno 2006 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concorre lo Stato;

Visti i commi 182 e 278 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006) che, in aggiunta alle disponibilità previste dalla legge finanziaria 2005 per l'anno 2006, recano rispettivamente 213.000.000 di euro e 1.000.000.000 di euro determinando in 91.173.000.000 di euro il livello complessivo della spesa a cui concorre lo Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2006;

Vista la nota n. 2097 del 5 aprile 2006, con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa sul riparto delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2006, espressa nella seduta del 28 marzo 2006, rep. atti n. 2552;

Vista la nota n. 20314 del 25 settembre 2006 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2006 tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Delibera:

A valere sulle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale - parte corrente anno 2006 - ammontanti a 91.173.000.000 di euro, vengono assegnati i seguenti importi:

88.180.770.000 euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza di cui:

175.000.000 di euro per l'ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria;

37.000.000 di euro per l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilità sanitaria;

478.000.000 di euro come concorso alla copertura degli oneri contrattuali, (legge n. 350/2003 e legge n. 266/2005);

1.000.000.000 di euro da ripartire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

1.992.230.000 euro a destinazione vincolata di cui quote assegnate:

10.000.000 di euro per il contratto IZS;

6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia;

180.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (decreto legislativo n. 270/1993);

119.000.000 di euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;

50.000.000 di euro per la regione Lazio (Ospedale Bambino Gesù legge n. 311/2004, art. 1, comma 164).

Quote accantonate in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute:

1.254.000.000 di euro, per la realizzazione di specifici obiettivi indicati nel Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, legge n. 662/1996;

372.390.000 euro, per altre attività a destinazione vincolata.

Le predette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 17 novembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 1

ALLEGATO

RIPARTO DISPONIBILITA' FONDO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2006

REGIONI E P.A.	Totale fabbisogno 2006	Entrate proprie delle aziende USL	Partecipazione delle regioni a statuto speciale	IRAP Stimata 2006	Addizionale IRPEF stimata 2006	Fabbisogno sanitario finanziato dal decreto legislativo 56/2000 (*)	Fondo sanitario ex decreto legislativo 56/2000	Riequilibrio di cassa concordato tra le regioni	Mobilità sanitaria del 2004 da verificare tra le Regioni con Bambino Gesù e SMOM	Contratto per IZS	medicina penitenziaria (Dati del MEF)	TOTALE PER CASSA ALLE REGIONI	Finalizzato al finanziamento degli IZS	TOTALE GENERALE REGIONI E ALTRI ENTI
PIEMONTE	6.685.389.150	167.095.971		2.805.085.810	483.654.381	3.429.552.988			-19.143.834	1.003.000	853.000	6.501.005.345	17.893.303	6.518.898.648
VALLE D'AOSTA	187.336.405	4.341.336	87.830.341	80.399.583	14.765.145				-16.281.991		44.000	78.926.737		78.926.737
LOMBARDIA	14.162.593.113	344.688.926		7.974.104.127	1.137.112.898	4.706.687.163		-73.572.294	437.922.210	2.491.000	820.000	14.185.565.103	37.467.597	14.223.032.700
BOLZANO	702.382.246	17.089.038	261.995.396	366.138.564	57.159.249				6.582.825		38.000	429.918.638		429.918.638
TRENTO	747.996.831	17.328.157	358.784.146	317.826.655	54.057.874				-15.433.743		48.000	356.498.785		356.498.785
VENETO	7.089.660.021	187.978.900		3.256.357.263	492.233.771	3.153.090.088		-26.930.872	116.068.383	1.350.000	383.000	6.992.531.633	22.040.527	7.014.572.160
FRIULI V. GIULIA	1.868.228.644	47.484.584	953.053.723	734.441.983	133.248.353				15.341.197		160.000	883.191.534		883.191.534
LIGURIA	2.539.285.918	62.729.872		752.933.338	179.313.720	1.544.308.988		98.476.934	-19.466.033		307.000	2.555.873.947		2.555.873.947
EMILIA ROMAGNA	6.440.497.863	171.955.829		2.973.610.145	484.488.371	2.810.443.518			270.308.491		510.000	6.539.360.525		6.539.360.525
TOSCANA	5.603.773.887	138.369.096		2.049.122.375	367.542.717	3.048.739.699			102.510.572		391.000	5.568.306.362		5.568.306.362
UMBRIA	1.335.719.419	34.031.402		349.462.731	77.782.486	874.442.800			22.472.587	787.000	111.000	1.325.058.604	13.520.138	1.338.578.742
MARCHE	2.341.813.738	57.467.177		810.118.148	140.754.025	1.333.474.388			-46.381.695		106.000	2.238.070.865		2.238.070.865
LAZIO	7.911.997.483	162.193.247		3.859.974.707	581.585.607	3.358.243.922			-107.762.570	1.103.000	782.000	7.693.926.666	18.449.482	7.712.376.148
ABRUZZO	1.981.229.223	41.537.068		461.608.498	109.831.680	1.368.251.977			11.867.227	875.000	212.000	1.952.646.381	13.721.457	1.966.367.838
MOLISE	492.620.453	12.952.736		39.552.827	24.642.329	415.472.561		2.026.232	-2.267.062		45.000	479.471.887		479.471.887
CAMPANIA	8.370.841.070	163.215.831		1.442.327.997	333.549.774	6.431.747.468			-278.936.485	428.000	507.000	7.929.623.754	14.172.090	7.943.795.844
PUGLIA	5.984.590.659	113.350.898		1.221.531.090	233.958.347	4.415.750.323			-162.830.252	529.000	551.000	5.709.489.509	13.178.223	5.722.667.732
BASILICATA	895.018.425	16.926.354		66.715.612	39.117.470	772.258.988			-56.174.368		53.000	821.970.702		821.970.702
CALABRIA	2.977.159.693	47.418.994		177.908.299	129.230.814	2.622.601.786			-217.762.876		190.000	2.712.167.824		2.712.167.824
SICILIA	7.410.497.886	128.084.893	3.149.461.601	1.619.918.603	306.497.599		2.206.535.190		-200.192.635	721.000	434.000	3.933.913.757	14.903.172	3.948.816.929
SARDEGNA	2.452.137.873	45.917.138	711.119.983	620.772.887	119.634.101		954.693.763		-52.439.948	713.000	315.000	1.643.688.804	14.654.011	1.658.342.815
BAMBINO GESU'									175.000.000			175.000.000		175.000.000
A.C.I.S.M.O.M.									37.000.000			37.000.000		37.000.000
TOTALE REGIONI	**88.180.770.000**	**1.982.157.447**	**5.522.245.190**	**31.779.911.244**	**5.500.160.510**	**40.285.066.656**	**3.161.228.953**			**10.000.000**	**6.840.000**	80.743.207.362	**180.000.000**	**80.923.207.362**
Tot. entrate proprie e partecipaz. regioni a statuto speciale												7.504.402.637		7.504.402.637
Diversi criteri	1.000.000.000						1.000.000.000					1.000.000.000		1.000.000.000
CONTRATTO per IZS	10.000.000						10.000.000							
MED. PENITENZIARIA	6.840.000						6.840.000							
IZS	180.000.000						180.000.000					180.000.000		
CRI	119.000.000						119.000.000					119.000.000		119.000.000
Altre Vincolate	1.676.390.000						1.626.390.000					1.626.390.000		1.626.390.000
TOTALE FABBISOGNO	**91.173.000.000**	**1.982.157.447**	5.522.245.190	**31.779.911.244**	5.500.160.510	40.285.066.656	6.103.458.953			10.000.000	6.840.000	91.173.000.000		91.173.000.000

(*) Importi indicati in via provvisoria a copertura integrale.

07A00323

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Fondo sanitario nazionale 2005. Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (prevenzione e lotta contro l'AIDS). (Deliberazione n. 141/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* e comma 2 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del succitato programma;

Considerato che, in base allo stesso art. 1, comma 6, della legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 143, in base alla quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 34, comma 3, come modificate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 3;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3 e della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, art. 1, comma 2, che prevede, tra l'altro, che il finanziamento degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo sanitario nazionale;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 47, che riserva la somma di 381.832.000,00 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2005 comprensiva di 49.063.000,00 euro per la lotta e la prevenzione dell'AIDS;

Vista la proposta del Ministero della salute, trasmessa con nota n. 23564DGPROG/4-P del 30 ottobre 2006, di assegnazione alle regioni interessate della somma di 49.063.000,00 euro, di cui 18.076.000,00 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS e 30.987.000,00 di euro per il trattamento a domicilio dei malati;

Ritenuto di procedere alla ripartizione sulla base dei medesimi criteri adottati negli anni precedenti ed in particolare:

per la formazione, tenendo conto del numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria allestiti per le malattie infettive e numero dei casi di AIDS, pesati rispettivamente per il 70% e per il 30%;

per il trattamento domiciliare, sulla base del numero di posti di assistenza domiciliare complessivo previsto dalla legge n. 135/1990 e numero dei casi di AIDS, pesati in parti uguali;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 marzo 2006 (Rep. atti n. 2559);

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2005, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 49.063.000,00 euro così finalizzata:

18.076.000,00 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

30.987.000,00 euro per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti di AIDS.

2. Gli importi sono ripartiti tra le regioni come da allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 17 novembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 2

ALLEGATO

FSN 2005 - FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 135/90

(importi in euro)

REGIONI	CORSI DI FORMAZIONE			TRATTAMENTO DOMICILIARE			TOTALE
	Posti letto mal. inf.ve previsti inizio anno (70%)	Malati (30%)	Finanziamento	Posti letto teorici (2.100) (50%)	Malati (50%)	Finanziamento	
PIEMONTE	295	1168	**1.250.095,00**	150	1168	**2.124.260,00**	**3.374.355,00**
LOMBARDIA	532	5811	**3.333.216,00**	707	5811	**10.266.794,00**	**13.600.010,00**
VENETO	239	999	**1.028.142,00**	123	999	**1.776.205,00**	**2.804.347,00**
LIGURIA	139	1025	**727.249,00**	125	1025	**1.813.203,00**	**2.540.452,00**
EMILIA ROMAGNA	290	1619	**1.366.005,00**	204	1619	**2.914.386,00**	**4.280.391,00**
TOSCANA	312	1253	**1.327.287,00**	129	1253	**2.033.632,00**	**3.360.919,00**
UMBRIA	43	201	**191.172,00**	12	201	**259.431,00**	**450.603,00**
MARCHE	106	373	**435.591,00**	35	373	**579.249,00**	**1.014.840,00**
LAZIO	546	2869	**2.519.678,00**	275	2869	**4.499.895,00**	**7.019.573,00**
ABRUZZO	119	201	**425.604,00**	15	201	**282.480,00**	**708.084,00**
MOLISE	31	23	**102.322,00**	1	23	**26.819,00**	**129.141,00**
CAMPANIA	531	990	**1.926.237,00**	68	990	**1.346.139,00**	**3.272.376,00**
PUGLIA	313	842	**1.210.687,00**	57	842	**1.138.488,00**	**2.349.175,00**
BASILICATA	94	65	**308.885,00**	4	65	**84.813,00**	**393.698,00**
CALABRIA	138	197	**483.048,00**	18	197	**302.202,00**	**785.250,00**
SICILIA	279	548	**1.020.195,00**	43	548	**787.275,00**	**1.807.470,00**
SARDEGNA	95	438	**420.587,00**	50	438	**751.729,00**	**1.172.316,00**
TOTALE	4102	18622	**18.076.000,00**	2016	18622	**30.987.000,00**	**49.063.000,00**

Per la Sicilia e la Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge sui parametri: posti letto mal. inf.ve - malati AIDS - posti letto teorici dom.re.
I dati originari ammontano, rispettivamente, a:

	Posti letto mal. inf.ve	Malati	Posti letto teorici
Sicilia:	486	953	75
Sardegna:	134	617	71

07A00322

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2006.

Aggiornamento delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005. (Deliberazione n. 318/06)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2006;

Visti:

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89);

il provvedimento del CIP 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90);

il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e sue successive modifiche e integrazioni;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 261/06 (di seguito: deliberazione n. 261/06) concernente appello avverso la sentenza n. 3017/2006 del Tribunale amministrativo regionale (di seguito: TAR) per il Lazio che ha respinto il ricorso proposto dall'Autorità avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

la sentenza del TAR per il Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017.

Considerato che:

l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Gestore dei servizi elettrici S.p.A.) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato;

il medesimo comma stabilisce che l'Autorità determini le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al precedente alinea, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;

l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che, dopo la scadenza delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'energia elettrica sia ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall'Autorità, con riferimento a condizioni economiche di mercato;

con la deliberazione n. 34/05, l'Autorità ha stabilito le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/2004;

in particolare, l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 34/05, stabilisce che il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 riconosce ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato;

inoltre, l'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05, prevede che il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore, è riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, determinato dall'Acquirente unico seguendo le stesse modalità di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato;

l'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, dispone che l'Autorità, nel determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, garantisca comunque che il parametro di remunerazione dell'energia elettrica ritirata sia, su richiesta del produttore, una delle seguenti alternative:

il prezzo definito all'art. 30, comma 30.1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Testo integrato;

il prezzo unico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'art. 30, comma 30.1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Testo integrato.

Considerato, inoltre, che:

in data 20 gennaio 2006, l'Autorità ha presentato ricorso avverso l'art. 11, comma 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di seguito: TAR Lazio);

in data 2 maggio 2006 è stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio n. 3017/2006, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall'Autorità;

avverso tale sentenza l'Autorità intende proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Ritenuto opportuno:

nelle more della definizione del giudizio avverso il citato decreto ministeriale, senza con ciò voler prestare acquiescenza alla sentenza del TAR Lazio n. 3017/2006, determinare le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003 in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

conseguentemente, aggiornare il prezzo di ritiro dell'energia elettrica previsto dall'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 34/05 in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

che detto aggiornamento sia disposto in via provvisoria e salvo conguaglio atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'Autorità in sede giurisdizionale farebbe venir meno con effetto retroattivo l'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

prevedere, conseguentemente:

a) che il prezzo di cui al precedente alinea sia applicato in via provvisoria e salvo conguaglio in esito della definizione del citato giudizio dinanzi al giudice amministrativo;

b) che la scelta, da parte del produttore, di percepire il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie prevista dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 possa essere modificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

integrare la deliberazione n. 34/05 prevedendo che i prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, siano pari, in ciascun mese, al maggior valore tra il prezzo minimo garantito calcolato ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 34/05 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;

Delibera:

1. All'art. 4 della deliberazione n. 34/05, i commi 4.1 e 4.2 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 riconosce ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo integrato.

4.2. Fatto salvo quanto previsto dai punti 4 e 5 della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06, il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente unico come media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'art. 30, comma 30.1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Testo integrato.»;

2. all'art. 5 della deliberazione n. 34/05, dopo il comma 5.5 è aggiunto il seguente:

«5.6. I prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui al presente articolo sono pari, in ciascun mese, al maggior valore tra il prezzo calcolato ai sensi del comma 5.1 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2.»;

3. i prezzi di ritiro dell'energia elettrica determinati ai precedenti punti 1. e 2. del presente provvedimento sono corrisposti in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito della definizione del giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo avverso l'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

4. entro il 31 gennaio 2007 i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 possono richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di modificare la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia, ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 della deliberazione n. 34/05, ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;

5. all'atto del conguaglio di cui al precedente punto 3, il produttore titolare della convenzione di cessione di energia elettrica di cui all'art. 3, comma 3.6 della deliberazione n. 34/05 può richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di modificare la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia, ai sensi dell'art. 4,

comma 4.1 della deliberazione n. 34/05 ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;

6. il gestore di rete effettua il conguaglio di cui al precedente punto 3, facendo riferimento al prezzo indicato dal produttore ai sensi del precedente punto 4;

7. gli eventuali conguagli del prezzo dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 relativi al periodo antecedente all'entrata in vigore della presente deliberazione sono disciplinati con separato provvedimento;

8. il presente provvedimento non costituisce in alcun modo acquiescenza alla sentenza del TAR Lazio 6 aprile 2006, n. 3017, rispetto alla quale l'Autorità intende proporre appello;

9. la presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Milano, 27 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

07A00328

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2006.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e obblighi per gli esercenti l'attività di vendita. (Deliberazione n. 320/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 298/05;

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06);

il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/06 nonché le relative motivazioni;

il dispositivo di decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 13 novembre 2006, n. 1/2006, reso sull'appello contro la società Gas della Concordia Spa.

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 134/06 l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 2,5%;

la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005, lasciando fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;

le deliberazioni n. 134/06 e n. 205/06 hanno mantenuto il riconoscimento ai clienti finali dell'ammontare di cui al precedente alinea rispettivamente per i trimestri luglio-settembre 2006 e ottobre-dicembre 2006, estendendo il diritto ai soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente al 28 marzo 2006, di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti.

Ritenuto che sia necessario:

confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, come aggiornate per il trimestre luglio-settembre 2006 dalla deliberazione n. 134/06;

mantenere anche per il trimestre gennaio-marzo 2007 il riconoscimento dell'ammontare già previsto con le deliberazioni n. 65/06, n. 134/06 e n. 205/06;

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

1.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007, sono confermate le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 138/03, come aggiornate, per il trimestre luglio-settembre 2006, dalla deliberazione n. 134/06.

Art. 2.

Riconoscimento di un parziale conguaglio ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03

2.1 Gli esercenti l'attività di vendita riconoscono ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre gennaio-marzo 2007, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005.

2.2 Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai sensi del comma precedente, gli esercenti l'attività di vendita accreditano i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi del trimestre gennaio-marzo 2007.

2.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato il diritto di cui all'art. 5, comma 3, della deliberazione n. 134/06.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1 Nei confronti della società Gas della Concordia Spa, il presente provvedimento si applica fatti salvi eventuali diversi provvedimenti, conseguenti alla pubblicazione della motivazione della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il cui dispositivo è stato adottato in data 13 novembre 2006, con n. 1/2006.

3.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Milano, 28 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

07A00329

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2006.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 di componenti e parametri della tariffa elettrica. Modificazioni e integrazioni dell'allegato *A* alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 321/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/2003);

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);

la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);

la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);

il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006, recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;

Viste:

le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05 (di seguito: deliberazione n. 133/05), 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 27 marzo 2006, n. 61/06 (di seguito: deliberazione n. 61/06), 28 giugno 2006, n. 132/06, 27 settembre 2006, n. 207/06;

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'allegato *A*, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04, recante istituzione di una componente a copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, e misure attuative;

la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito: deliberazione n. 252/04);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05);

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 281/05);

la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;

la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;

la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;

la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);

la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;

la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2006, n. 255/06;

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 290/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 314/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06;

la nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 20 ottobre 2004;

Visti:

la nota dell'Autorità all'Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) in data 31 ottobre 2006, prot. GB/M06/5047/iv;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 novembre 2006, prot. Autorità n. 28981, del 21 novembre 2005 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2006);

la comunicazione dell'Acquirente unico dell'11 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030768, del 14 dicembre 2006;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 12 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030947, del 18 dicembre 2006;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 14 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030949, del 18 dicembre 2006;

la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi elettrici S.p.a. e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 14 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030948 del 18 dicembre 2006;

la comunicazione della Cassa del 15 dicembre 2006, prot. Autorità n. 031178 del 20 dicembre 2006;

la comunicazione di «Terna S.p.a.» (di seguito: Terna) del 18 dicembre 2006, prot. Autorità n. 31062 del 19 dicembre 2006;

la comunicazione di Terna del 27 dicembre 2006, prot. Autorità n. 31481 del 27 dicembre 2006;

Considerato che:

gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;

l'art. 33, comma 33.3, lettera *a)* del testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

ai sensi dell'art. 33, comma 33.3, lettera *b)* del testo integrato, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;

relativamente al periodo gennaio-ottobre 2006, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2006, pari a circa 110 milioni di euro;

relativamente al periodo gennaio-ottobre 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla

deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2006, pari a circa 192 milioni di euro;

il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione *ex ante* (effettuata dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed *ex post* dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio-dicembre 2006 deve essere recuperato tramite la componente UC1, di cui al comma 1.1 del testo integrato, destinata a coprire gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

la medesima componente UC1 deve essere dimensionata al fine di raccogliere anche il gettito necessario a coprire gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, quantificabili in circa 198 milioni di euro;

ai sensi dell'art. 41 del testo integrato, entro il 31 dicembre 2006, tutti i clienti liberi o vincolati in altissima, alta e media tensione devono essere dotati di misuratore orario;

con il 1° luglio 2007 si completa il processo di liberalizzazione della domanda nel settore dell'energia elettrica;

l'aliquota vigente della componente A2, il cui gettito è destinato al conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 59.1, lettera *a)* del testo integrato, è in grado di garantire solamente la copertura degli oneri imposti dall'art. 1, comma 298 della legge finanziaria 2005 e dall'art. 1, comma 493 della legge finanziaria 2006;

il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 59.1, lettera *b)*, del testo integrato (di seguito: conto A3) è attualmente destinato alla copertura di oneri ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 ed in particolare quelli relativi:

all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 5.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 34/05 e ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è connesso;

alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, incentivata ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e del decreto ministeriale 6 febbraio 2006;

ai costi per la connessione alle reti elettriche di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, posti in capo al conto A3 ai sensi del comma 14.5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 281/05;

ai costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore dei servizi elettrici S.p.a., secondo quanto disposto con deliberazione n. 203/06;

l'applicazione della componente A5, il cui gettito è destinato al conto per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui al comma 59.1, lettera *d)* del testo integrato, è stata sospesa con deliberazione n. 133/05;

l'art. 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368/2003 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

con deliberazione n. 299/05 l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2006 l'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-*bis* della legge n. 368/2003, fissandola pari a 0,0156 centesimi di euro/kWh e il valore della componente MCT per l'anno 2006 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh, in coerenza con i criteri di arrotondamento delle componenti tariffarie della tariffa elettrica;

il gettito derivante dall'applicazione della componente MCT nell'anno 2005 e il gettito atteso dalla medesima componente per l'anno 2006 risultavano, nel loro complesso, superiori alla esigenza di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368/2003 all'energia consumata nei due anni in questione dai medesimi clienti finali, come aggiornata con deliberazione n. 299/05;

con deliberazione n. 61/06 l'Autorità ha ridotto la componente MCT fissandola pari a 0,01 centesimi di euro/kWh;

l'eccesso di gettito derivante dall'applicazione della componente MCT è stato riassorbito per effetto della riduzione disposta dalla deliberazione n. 61/06;

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come rilevato dall'ISTAT, per il periodo dicembre 2005-novembre 2006 rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 2%;

con deliberazione n. 252/04, l'Autorità ha quantificato in via preliminare il livello di costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005, pari a circa 8,2 milioni di euro;

sulla base dell'analisi del bilancio di esercizio 2005 riclassificato, inviato dall'Acquirente unico con comunicazione 20 novembre 2006, è possibile riconoscere in via definitiva all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005, un importo pari a 7,2 milioni di euro;

con la deliberazione n. 299/05, l'Autorità ha quantificato in via preliminare i costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006;

con comunicazione 20 novembre 2006 l'Acquirente unico ha inviato informazioni patrimoniali ed economiche relative al pre-consuntivo 2006, mentre non è ancora disponibile lo schema di budget 2007;

Ritenuto opportuno:

modificare in diminuzione la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;

modificare in diminuzione la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento OD;

adeguare in aumento il livello della componente UC1 con l'obbiettivo di coprire entro il primo semestre 2007 gli oneri residui relativi al biennio 2004-2005 in capo al conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed entro la fine dell'anno 2007 gli oneri in capo al medesimo conto stimati per l'anno 2006;

cessare la pubblicazione degli elementi PC e OD e della componente CCA non differenziati per fasce orarie, per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere *e)* e *f)* del testo integrato;

prevedere fin da ora la cessazione, a partire dal mese di luglio 2007, della pubblicazione della componente CCA e dei relativi elementi che la compongono, almeno per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere *e)* e *f)* del testo integrato;

adeguare in aumento l'aliquota delle componenti tariffarie A2 e A3 e prevedere la riattivazione della componente A5;

prevedere, nell'ambito della gestione del conto A3, la separata evidenza delle partite economiche connesse:

all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 5.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 34/05 e ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è connesso;

alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, incentivata ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e del decreto ministeriale 6 febbraio 2006;

ai costi per la connessione alle reti elettriche di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, posti in capo al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi del comma 14.5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 281/05;

disporre che le erogazioni della Cassa in favore della società «Sogin S.p.a.», in capo al conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui all'art. 60 del Testo integrato, siano sottoposte in ogni caso alla preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità;

fissare, per l'anno 2007 il valore dell'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368/2003, pari a 0,0159 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo cui è soggetto;

fissare il valore della componente MCT per il primo trimestre dell'anno 2007 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;

quantificare in via definitiva i costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005, a un livello pari a circa 7,2 milioni di euro;

prevedere che l'avanzo 2005, pari a circa un milione di euro, sia destinato alla copertura dei costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006, il cui valore definitivo sarà stabilito con un successivo provvedimento;

quantificare in via preliminare i costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2007, a un livello pari a 8 milioni di euro;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Modificazioni del testo integrato

1. All'art. 1, comma 1.1 del testo integrato, sono aggiunte le seguenti definizioni:

«decreto ministeriale 28 luglio 2005 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006»;

decreto ministeriale 6 febbraio 2006 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

deliberazione n. 34/05 è le deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata;».

2. A far data dal 1º luglio 2007, all'art. 22, comma 22.1 del testo integrato le parole «di cui al comma 2.2, lettere da *b)* a *f)*», sono sostituite con le parole «di cui al comma 2.2, lettere da *b)* a *d)*».

3. All'art. 54 del testo integrato, dopo il comma 54.2 è aggiunto il seguente:

«54.3. Le imprese distributrici, sulla base delle aliquote pubblicate dall'Autorità, determinano e comunicano alla Cassa ovvero al Gestore del sistema elettrico, la quota parte del gettito della componente tariffaria A_3 afferente la copertura degli oneri relativi alle partite economiche di cui al comma 61.6.».

4. All'art. 60, comma 60.1 del testo integrato, dopo le parole «viene utilizzato» sono aggiunte le parole «, previa autorizzazione dell'Autorità,».

5. All'art. 61 del testo integrato, dopo il comma 61.5 è aggiunto il seguente:

«61.6. Il Gestore del sistema elettrico e la Cassa, per quanto di competenza, danno separata evidenza contabile delle partite economiche complessivamente connesse:

a) all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 34/05 e ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è connesso;

b) alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, incentivata ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e del decreto ministeriale 6 febbraio 2006;

c) ai costi per la connessione alle reti elettriche di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, posti in capo al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi del comma 14.5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 281/05.».

Art. 3.

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

1. I valori dell'elemento PC e dell'elemento OD, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

2. Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006, sono confermati i valori degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.

3. I valori della componente CCA per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento.

4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.

5. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.

Art. 4.

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis della legge n. 368/2003 per l'anno 2007

1. Per l'anno 2007, l'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-*bis* della legge n. 368/2003, è pari a 0,0159 centesimi di euro/kWh.

Art. 5.

Corrispettivo riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato

1. Con riferimento all'anno 2005, il valore del corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato è pari a 7.229.000 euro.

2. La differenza tra il corrispettivo di cui al precedente comma 1 e il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per l'anno 2005, pari a 971.000 euro, è destinata alla copertura dei costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006.

3. Con successivo provvedimento l'Autorità determina il valore del corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006.

4. Con riferimento all'anno 2007, il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato è pari a 8.000.000 di euro.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1º gennaio 2007.

2. L'allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento è pubblicato, a seguire, sul sito Internet dell'Autorità.

Milano, 28 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

Tabella 1.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	7,84
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,12
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	8,69
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,80

Tabella 1.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,39	5,16
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,39	5,16
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,39	5,16
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	10,81	4,89
lettera e)	Altre utenze in media tensione	10,81	4,89
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	10,58	4,79

Tabella 1.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	12,63	7,46	4,49
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	12,63	7,46	4,49
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,63	7,46	4,49
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	11,98	7,07	4,26
lettera e)	Altre utenze in media tensione	11,98	7,07	4,26
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	11,73	6,93	4,17

Tabella 2.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,49
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,48
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,49
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,46

Tabella 2.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,45	0,45	0,45
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,45	0,45	0,45
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,45	0,45	0,45
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,42	0,42	0,42
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,42	0,42	0,42
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,41	0,41	0,41

Tabella 3.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	8,49
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,76
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,34
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	6,42

Tabella 3.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	12,04	5,81
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	12,03	5,80
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,04	5,81
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	11,43	5,51
lettera e)	Altre utenze in media tensione	11,43	5,51
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	11,19	5,40

Tabella 3.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	13,24	8,07	5,10
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	13,24	8,07	5,10
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	13,24	8,07	5,10
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	12,56	7,65	4,84
lettera e)	Altre utenze in media tensione	12,56	7,65	4,84
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	12,30	7,50	4,74

Tabella 4: Elemento PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	4,96
901	1800	4,97
1801	2640	7,41
2641	4440	9,27
	oltre 4440	7,41

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	7,41

Tabella 5: Componente CAD

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	7,15
901	1800	7,19
1801	2640	9,63
2641	4440	11,49
	oltre 4440	9,63

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	9,63

Tabella 6.1 Componenti tariffarie A

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3					A4			A5			A6	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		*centesimi di euro/kWh*		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh	
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	consumi mensili in eccesso a 8 GWh	*consumi mensili nei limiti di 8 GWh*	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	consumi mensili in eccesso a 8 GWh	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh
					Aliquota complessiva		*Quota parte di cui al comma 54.3 del Testo integrato*									
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,16	0,16	-	1,00	1,00	*0,03*	*0,03*	-	0,13	0,13	-	0,03	0,03	0,27	0,27
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,11	0,11	-	1,26	1,26	*0,03*	*0,03*	-	0,24	0,24	-	0,02	0,02	0,27	0,27
lettera c) Altre utenze in bassa tensione																
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,16	-	-	1,00	-	*0,03*	-	-	0,24	-	-	0,03	-	0,27	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,08	0,08	4.469,37	1,35	1,35	*0,04*	*0,04*		0,24	0,24	366,68	0,01	0,01	0,27	0,27
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,08	-	-	1,00	-	*0,03*	-	-	0,24	-	-	0,01	-	0,27	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,08	-	3.718,79	1,11	-	*0,03*	-	-	0,24	-	366,68	0,01	-	0,27	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,08	-	4.689,96	1,02	-	*0,03*	-	-	0,24	-	366,68	0,01	-	0,27	-

Tabella 6.2: Componenti tariffarie UC e MCT

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	UC1		UC3		UC4		UC5		UC6			MCT	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro / kW/anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,53	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	80,64	0,02	-	0,02
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,53	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,07	-	0,02
lettera c) Altre utenze in bassa tensione													
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,53	-	0,04	-	0,03	-	0,04	682,08	-	0,02	-	0,02
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,53	-	0,04	-	0,03	-	0,04	682,08	-	0,02	-	0,02
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,53	-	0,02	-	-	-	0,04	-	-	0,05	-	0,02
lettera e) Altre utenze in media tensione	-	0,53	-	0,02	-	0,02	-	0,04	39.638,28	-	-	-	0,02
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	-	0,53	-	0,01	-	0,01	-	0,04	-	-	-	-	0,02

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Tabella 7: Componenti tariffarie A, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	A2	*A3*		*A4*	*A5*	*A6*	*UC1*	*UC3*		*UC4*	*UC5*	*UC6*			*MCT*
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kW/anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
		Aliquota complessiva	*Quota parte di cui al comma 54. 3 del Testo integrato*												
Alluminio primario	0,08	1,02	*0,03*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,08	1,02	*0,03*	0,24	0,01	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

07A00330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 1º dicembre 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al capitano di fregata Giovanni Tonini, nato il 19 agosto 1959 a Bari, con la seguente motivazione: «Comandante del battaglione «San Marco» inquadrato nella brigata multinazionale ovest in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint guardian», evidenziava, in ogni circostanza, grande perspicacia ed altissimo senso del dovere ed assolveva la delicata funzione con elevatissimo impegno. Giunto in zona di operazioni con la propria unità allorché la situazione nell'area era ancora segnata da tensioni e violenze e destinato ad operare nel settore di Klina, fortemente scosso dai contrasti tra le opposte etnie, evidenziava immediatamente una spiccata capacità di conseguire gli obiettivi del processo di pacificazione, perseguendo risultati di grandissimo rilievo in tutta l'area di responsabilità dell'unità alle proprie dipendenze. Cosciente della grande importanza del compito attribuito al battaglione «San Marco», riusciva, in tempi ristrettissimi, ad articolare il dispositivo sul terreno in maniera oculata e pienamente rispondente alle esigenze operative e di sicurezza, suscitando nel personale del reparto grande spirito di sacrificio, spiccata dedizione al servizio ed eccezionale professionalità. Chiamato successivamente a controllare una diversa parte del settore della brigata, anch'essa molto delicata perché coincidente con le basi più importanti delle milizie Albano-Kosovare, conseguiva, anche in questo caso ed ancora con grande rapidità, i più brillanti risultati, divenendo, di fatto, un elemento determinante per il ripristino nell'area di iniziali condizioni di convivenza pacifica. Sempre vicino ai propri uomini, specie nei frequenti momenti di difficoltà, infondeva in loro, grazie al suo elevatissimo carisma, sicurezza, fermezza ed elevatissime motivazioni. Limpida figura di uomo e comandante che ha contribuito fortemente ad elevare l'immagine dell'Italia in ambito internazionale». Klina (Kosovo), 29 giugno - 25 agosto 1999.

Con decreto 1º dicembre 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al tenente di vascello Salvatore Ciuffreda, nato il 24 maggio 1964 a Manfredonia (Foggia), con la seguente motivazione: «Vice comandante del battaglione San Marco nel corso dell'operazione «Joint guardian», si prodigava, senza risparmio di energie, al fine di mantenere ed elevare, nell'ambito della propria funzione, le capacità operative del reparto di appartenenza, agendo sempre con grande tenacia e professionalità. Dislocato inizialmente nell'area di Klina e successivamente nell'area di Decani, ha saputo affrontare, con sprezzo del pericolo, situazioni delicate, complesse e pericolose, impegnandosi senza limite di tempo e con eccezionale generosità, ottenendo risultati di straordinario valore. In tutte le principali attività condotte nelle aree succitate ha saputo evidenziare la sua eccezionale capacità di supporto al comandante, meritando anche il plauso sincero ed incondizionato delle maggiori autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni. Magnifica figura di ufficiale ed esempio di altissima dedizione al dovere e straordinaria professionalità che ha contribuito significativamente ad elevare il prestigio del battaglione di appartenenza e delle forze armate italiane in ambito internazionale». Pec (Kosovo), 29 giugno - 7 settembre 1999.

07A00367

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 gennaio 2007

Dollaro USA	1,2909
Yen	155,75
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,868
Corona danese	7,4524
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65685
Fiorino ungherese	253,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8931
Nuovo leu romeno	3,3984
Corona svedese	9,0776
Corona slovacca	35,065
Franco svizzero	1,6143
Corona islandese	90,56
Corona norvegese	8,3480
Kuna croata	7,3625
Rublo russo	34,3100
Nuova lira turca	1,8459
Dollaro australiano	1,6429
Dollaro canadese	1,5166
Yuan cinese	10,0355
Dollaro di Hong Kong	10,0737
Rupia indonesiana	11757,52
Won sudcoreano	1209,51
Ringgit malese	4,5201
Dollaro neozelandese	1,8689
Peso filippino	63,060
Dollaro di Singapore	1,9857
Baht tailandese	46,255
Rand sudafricano	9,3510

Cambi del giorno 18 gennaio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2922
Yen	156,79
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,855
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65650
Fiorino ungherese	252,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8803
Nuovo leu romeno	3,3894
Corona svedese	9,0995
Corona slovacca	34,837
Franco svizzero	1,6182
Corona islandese	90,59
Corona norvegese	8,3640
Kuna croata	7,3615
Rublo russo	34,3330
Nuova lira turca	1,8375
Dollaro australiano	1,6423
Dollaro canadese	1,5207
Yuan cinese	10,0417
Dollaro di Hong Kong	10,0913
Rupia indonesiana	11762,90
Won sudcoreano	1210,40
Ringgit malese	4,5250
Dollaro neozelandese	1,8611
Peso filippino	63,059
Dollaro di Singapore	1,9865
Baht tailandese	45,507
Rand sudafricano	9,2554

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A00582 - 07A00582-*bis*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione dell'istituzione scolastica «Schule Schloss Salem» Germania nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 11 gennaio 2007 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «Schule Schloss Salem» Germania.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

07A00449

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nomina del vice commissario straordinario della Fondazione Enasarco

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 2006, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato nominato il vice commissario straordinario della Fondazione Enasarco.

07A00450

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area in Torre del Greco.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora dei trasporti) di concerto con l'Agenzia del demanio in data 11 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 148, in data 6 dicembre 2006, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 223,24, ubicata nel comune di Torre del Greco (Napoli), in località Pagliarone, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 35, con la particella n. 53/porzione ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

07A00364

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno in talune esposizioni.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 2006 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Quadrum Saca» che avrà luogo a Bologna dal 15 al 18 febbraio 2007.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 2006 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «SAIEDUE» che avrà luogo a Bologna dal 13 al 17 marzo 2007.

07A00366

Sopensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, rilasciata alla società «Marche Auditing S.r.l.», in Ancona.

Con D.D. 29 dicembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 10 giugno 1985 alla società «Marche Auditing S.r.l.», con sede legale in Ancona, iscritta presso il registro delle imprese di Ancona, numero di iscrizione e codice fiscale n. 00875980427, è dichiarata sospesa a tempo indeterminato, fino all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

07A00291

Sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Corevi Nord di dott. Pier Giuseppe Nicoletti & C. S.a.s.», in Bolzano.

Con D.D. 21 dicembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 1° ottobre 1992 alla società «Corevi Nord di dott. Pier Giuseppe Nicoletti & C. S.a.s.», con sede legale in Bolzano, iscritta presso il registro delle imprese di Bolzano, numero di iscrizione e codice fiscale n. 01404520213, è dichiarata sospesa a tempo indeterminato, fino all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

07A00289

Estensione di abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Quased S.r.l., in Palmi.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

Quased S.r.l., via Sardegna n. 31, Palmi (Reggio Calabria), è abilitato, a decorrere dal 20 dicembre 2006, alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 12 novembre 2004 ed ha pari scadenza.

07A00288

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo Italsocotec S.p.a., in Roma.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 5 gennaio 2007, l'organismo «Italsocotec S.p.a.», piazza Stia n. 8 - Roma, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione nonché a rilasciare la approvazione europea dei materiali ed a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dei pertinenti allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A00287

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Benestan».

Con la determinazione aRSM - 22/2006-8055 del 29 dicembre 2006 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco BENESTAN:

confezione: 027878040;

descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

confezione: 027878038;

descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

confezione: 027878026;

descrizione: «5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse;

confezione: 027878014;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. - viale Luigi Bodio, 37/B - Milano 20158.

07A00481

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neo Nisidina».

Con la determinazione aRSM - 21/2006-1436; del 29 dicembre 2006; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco NEO NISIDINA:

confezione: 004558209;

descrizione: «compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

confezione: 004558197;

descrizione: «compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse;

confezione: 004558173;

descrizione: «compresse» 10 compresse;

confezione: 004558161;

descrizione: «compresse» 8 compresse;

confezione: 004558159;

descrizione: «compresse» 4 compresse;

confezione: 004558146;

descrizione: «compresse» 2 compresse;

confezione: 004558134;

descrizione: «compresse» 1 compressa.

Ditta titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - loc. Prulli n. 103/C - Reggello 50066 (Firenze).

07A00482

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Combivent».

Con la determinazione aRSM - 20/2006-1436 del 29 dicembre 2006; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco COMBIVENT:

confezione: 029229034;

descrizione: 20 contenitori monodose soluzione da nebulizzare;

confezione: 029229022;

descrizione: aerosol 200 erogazioni 10 ml;

confezione: 029229010;

descrizione: aerosol 100 erogazioni 5 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - loc. Prulli n. 103/C - Reggello 50066 (Firenze).

07A00483

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lasticom».

Con la determinazione aRSM - 19/2006-2957 del 29 dicembre 2006 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale.

Farmaco LASTICOM:

confezione: 027673033;

descrizione: «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone nebulizzatore da 10 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Meda Pharma GmbH & CO. KG - Benzstrasse, 1 - Bad Homburg - Germania 61352.

07A00484

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Renbiocid».

Con la determinazione aRSM - 18/2006-1044 del 29 dicembre 2006; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale.

Farmaco RENBIOCID:

confezione: 035071012;

descrizione: «polvere liofilizzata per uso iniettabile» flacone 1 g + fiala solvente 2,5 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., via Salaria, 1240 - 00138 Roma.

07A00485

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rition».

Con la determinazione aRSM - 17/2006-194 del 29 dicembre 2006 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale.

Farmaco: RITION:

confezioni: 023700045;

descrizione: «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.a.p.a. - via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova.

07A00486

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nicorette».

Con la determinazione aRSM - 1/2007-749; del 4 gennaio 2007 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco NICORETTE:

confezione: 025747256;

descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate» 105 gomme;

confezione: 025747243;

descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme;

confezione: 025747167;

descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme menta;

confezione: 025747128;

descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme menta.

Ditta titolare A.I.C.: Pfizer Health A.B. - Lindhagensgatan 100 - Stoccolma SE 112 87.

07A00487

Revoca delle sospensioni di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 16/2006-138 del 14 dicembre 2006; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco BRONX:

confezione: 028730012;

descrizione: 20 bustine granulare 1,5 g.

Farmaco DEPREXEN:

confezione: 035033036;

descrizione: «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 60 ml;

confezione: 035033012;

descrizione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule.

Farmaco KARRER:

confezione: 027336015;

descrizione: 10 flaconi orali 1 g.

Farmaco LIS EPS:

confezione: 027337029;

descrizione: 30 bustine 5 g;

confezione: 027337017;

descrizione: 20 bustine 10 g.

Farmaco LIS:

confezione: 029113014;

descrizione: sciroppo 200 ml.

Farmaco LISACEF:

confezione: 023915059;

descrizione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 1 g + 1 fiala solvente 5 ml.

Farmaco SUCRATE:

confezione: 025652037;

descrizione: OS 30 bustine 1 g;

confezione: 025652013;

descrizione: 30 compresse 1 g.

Farmaco TIBIFOR:

confezione: 032986059;

descrizione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - via Licino n. 11-15 - Erba 22036 (Como).

07A00488

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diidergot».

Con la determinazione n. aRM - 33/2006-7046 del 13 dicembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: DIIDERGOT;

confezione: 003946062;

descrizione: 1 flac. 1 ml spray nasale soluzione 0,5 mg/spruzzo.

07A00489

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina UCB».

Con la determinazione n. aRM - 32/2006-747 del 7 dicembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta UCB S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: SOMATOSTATINA UCB;

confezione: 027335025;

descrizione: «3 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino + fiala solvente 1 ml;

farmaco: SOMATOSTATINA UCB;

confezione: 027335013;

descrizione: «250 mcg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml.

07A00490

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 15/2006-7072 del 14 dicembre 2006 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: ATRASI:

confezione: 035349024;

descrizione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

farmaco: ATRASI:

confezione: 035349012;

descrizione: «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

farmaco: DRAVYR:

confezione: 028242016;

descrizione: 25 compresse 200 mg;

farmaco: DRAMOXIN:

confezione: 032937017;

descrizione: «1 g compresse» 12 compresse;

farmaco: SUCRALFATO DRUG RESEARCH:

confezione: 033660022;

descrizione: 30 bustine polvere uso orale 1000 mg:

farmaco: SUCRALFATO DRUG RESEARCH:

confezione: 033660010;

descrizione: 30 compresse 1000 mg.

Ditta titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l. - via Turati, 3 - Erba 22036 (Como).

07A00491

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Kalicet».

Con la determinazione aRSM - 23/2006-8055 del 29 dicembre 2006 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale.

Farmaco: KALICET.

Confezione: A.I.C. n. 033304041.

Descrizione: «120» 20 compresse film rivestite 120 mg.

Farmaco: KALICET.

Confezione: A.I.C. n. 033304039.

Descrizione: «180» 20 mg compresse film rivestite 180 mg.

Ditta titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. viale Luigi Bodio, 37/B - Milano 20158 (Milano).

07A00535

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 24/2006-7000 del 29 dicembre 2006 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco: BECLONEB.

Confezione: A.I.C. n. 034082014.

Descrizione: «0,04 % sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml.

Farmaco: BECOLEX.

Confezione: A.I.C. n. 029137015.

Descrizione: sospensione rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml

Farmaco: CICLADOL.

Confezione: A.I.C. n. 026447122.

Descrizione: «20 mg compresse» 10 compresse.

Farmaco: CICLADOL.

Confezione: A.I.C. n. 026447110.

Descrizione: «20 mg compresse» 6 compresse.
Farmaco: CICLADOL.
Confezione: A.I.C. n. 026447096.
Descrizione: «20 mg compresse effervescenti» 20 compresse.
Farmaco: CICLADOL.
Confezione: A.I.C. n. 026447084.
Descrizione: «20 mg compresse effervescenti» 10 compresse.
Farmaco: CICLADOL.
Confezione: A.I.C. n. 026447072.
Descrizione: «20 mg compresse effervescenti» 6 compresse.
Farmaco: CICLAFAST.
Confezione: A.I.C. n. 025951068.
Descrizione: crema 30 g 2 %.

Farmaco: CICLAFAST.
Confezione: A.I.C. n. 025951056.
Descrizione: crema 40 g 2%
Farmaco: CICLAFAST.
Confezione: A.I.C. n. 025951031.
Descrizione: 30 capsule 30 mg.
Farmaco: MORNIFLU.
Confezione: A.I.C. n. 027238106.
Descrizione: «adulti supposte» 10 supposte.
Farmaco: MORNIFLU.
Confezione: A.I.C. n. 027238094.
Descrizione: 30 bustine bipartite 350 mg.
Farmaco: MORNIFLU.
Confezione: A.I.C. n. 027238082.
Descrizione: 30 compresse 700 mg.
Farmaco: MORNIFLU.
Confezione: A.I.C. n. 027238056.
Descrizione: 20 compresse 350 mg.
Farmaco: MORNIFLU.
Confezione: A.I.C. n. 027238043.
Descrizione: sospensione 200 ml 3,5%.
Farmaco: NOVAHALER.
Confezione: A.I.C. n. 034180087.
Descrizione: «100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore autohaler.
Farmaco: NOVAHALER.
Confezione: A.I.C. n. 034180063.
Descrizione: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore autohaler.
Farmaco: NOVAHALER.
Confezione: A.I.C. n. 034180048.
Descrizione: «100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi.
Farmaco: NOVAHALER.
Confezione: A.I.C. n. 034180024.
Descrizione: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi.
Farmaco: SALBUFAX.
Confezione: A.I.C. n. 028378026.
Descrizione: Autohaler 400 dosi 100 mcg/dose.
Farmaco: SALBUFAX.
Confezione: A.I.C. n. 028378014.
Descrizione: Aerosol 200 dosi.
Farmaco: SELEDAT.
Confezione: A.I.C. n. 027853035.
Descrizione: «10 mg soluzione orale» 10 flaconcini 10 mg.
Farmaco: SELEDAT.
Confezione: A.I.C. n. 027853023.
Descrizione: «10 mg compresse rivestite» 15 compresse.
Farmaco: TRAVISCO.
Confezione: A.I.C. n. 027347057.
Descrizione: «100 mg compresse rivestite» 30 compresse.
Farmaco: TRAVISCO.
Confezione: A.I.C. n. 027347032.
Descrizione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale.
Ditta titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l. - Via Giacomo Chiesi, 1 - Parma 43100 (Parma).

07A00536

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 25/2006-7206 del 29 dicembre 2006 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:
Farmaco: ATEM.
Confezione: A.I.C. n. 024153037.
Descrizione: «0,022 % spray nasale, soluzione» flacone 20 ml.
Farmaco: ATEM.
Confezione: A.I.C. n. 024153013.
Descrizione: «0,025 % soluzione da nebulizzare» flacone 20 ml.
Farmaco: BECLOJET.
Confezione: A.I.C. n. 028844013.
Descrizione: «50» aerosol dosato 200 erogazioni 50 mcg.
Farmaco: BIDICLIN.
Confezione: A.I.C. n. 029139019.
Descrizione: sospensione rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml.
Farmaco: BREXIN.
Confezione: A.I.C. n. 026446070.
Descrizione: «20 mg compresse effervescenti» 6 compresse.
Farmaco: BREXIVEL.
Confezione: A.I.C. n. 027371020.
Descrizione: Im 6 f. liof. + 6 f. solv. 2 ml.
Farmaco: CLENIL COMPOSITUM.
Confezione: A.I.C. n. 023440047.
Descrizione: «100 mcg + 200 mcg bambini polvere per inalazione» 80 dosi.
Farmaco: CLENIL COMPOSITUM.
Confezione: A.I.C. n. 023440035.
Descrizione: «200 mcg + 400 mcg adulti polvere per inalazione» 80 dosi.
Farmaco: CLENILEXX.
Confezione: A.I.C. n. 034179061.
Descrizione: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore autohaler.
Farmaco: CLENILEXX.
Confezione: A.I.C. n. 034179022.
Descrizione: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 200 dosi con erogatore.
Farmaco: CLODY.
Confezione: A.I.C. n. 034294025.
Descrizione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 12 fiale 3,3 ml.
Farmaco: DELAPRIDE.
Confezione: A.I.C. n. 028969018.
Descrizione: «30 mg + 1,25 mg compresse» 28 compresse.
Farmaco: JETBES.
Confezione: A.I.C. n. 028846020.
Descrizione: «250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone 200 erogazioni con erogatore.
Farmaco: JETBES.
Confezione: A.I.C. n. 028846018.
Descrizione: «mite» aerosol dosato 200 erogazioni.
Farmaco: LIOMETACEN.
Confezione: A.I.C. n. 022559013.
Descrizione: «25 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale 25 mg di polvere + 6 fiale 2 ml di solvente.
Farmaco: METACEN.
Confezione: A.I.C. n. 020873079.
Descrizione: «R 75» 20 capsule rilascio prolungato 75 mg.
Farmaco: METACEN.
Confezione: A.I.C. n. 020873016.
Descrizione: 25 capsule 25 mg.

Farmaco: NEUROGER.
Confezione: A.I.C. n. 028121034.
Descrizione: 10 flaconcini orali 10 mg.
Farmaco: NEUROGER.
Confezione: A.I.C. n. 028121022.
Descrizione: 15 compresse rivestite 10 mg.
Farmaco: NEUROGER.
Confezione: A.I.C. n. 028121010.
Descrizione: 30 compresse rivestite 10 mg.
Farmaco: OSTEOFIX.
Confezione A.I.C. n. 027493028.
Descrizione: «300 mg capsule molli» 30 capsule.
Farmaco: PERTENSIN.
Confezione: A.I.C. n. 028973028.
Descrizione: «2,5» 28 compresse 30 mg + 2,50 mg.
Farmaco: PERTENSIN.
Confezione: A.I.C. n. 028973016.
Descrizione: «1,25» 28 compresse 30 mg + 1,25 mg.
Farmaco: RIACEN.
Confezione: 024780052.
Descrizione: crema g 50 1%.
Farmaco: RIACEN.
Confezione: A.I.C. n. 024780049.
Descrizione: 10 supposte 20 mg.
Farmaco: RIACEN.
Confezione: A.I.C. n. 024780013.
Descrizione: «mite» 30 capsule 10 mg.
Farmaco: SALBUJET.
Confezione: A.I.C. n. 028898017.
Descrizione: aerosol dosato 200 inalazioni 100 mcg.
Ditta titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. - Via Palermo, 26/A - Parma 43100 (Parma).

07A00537

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 26/2006-546 del 29 dicembre 2006 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: ASALEX.
Confezione: A.I.C. n. 027122151.
Descrizione: «500 mg gel rettale» 20 tubi con cannula rettale.
Farmaco: ASALEX.
Confezione: A.I.C. n. 027122148.
Descrizione: «4 g schiuma rettale» 7 contenitori sotto pressione con cannula rettale.
Farmaco: ASALEX.
Confezione: A.I.C. n. 027122136.
Descrizione: «2 g schiuma rettale» 7 contenitori sotto pressione con cannula rettale.
Farmaco: ASALEX.
Confezione: A.I.C. n. 027122023.
Descrizione: 400 mg 20 supposte.
Farmaco: ASALEX.
Confezione: A.I.C. n. 027122011.
Descrizione: 400 mg 10 supposte.
Farmaco: BAMIFIX.
Confezione: A.I.C. n. 026021055.
Descrizione: «900» 30 compresse 900 mg.
Farmaco: BAMIFIX.
Confezione: A.I.C. n. 026021030.
Descrizione: AD 10 supposte 750 mg.
Farmaco: BAMIFIX.
Confezione: A.I.C. n. 026021016.
Descrizione: 30 confetti 300 mg.
Farmaco: BREXIDOL.
Confezione: A.I.C. n. 035257106.
Descrizione: «20 mg supposte» 10 supposte.
Farmaco: CLENIL JET.
Confezione: A.I.C. n. 028825026.
Descrizione: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione con erogatore jet per 200 inalazioni.
Farmaco: CLEVER.
Confezione: A.I.C. n. 029353075.
Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.
Farmaco: CLEVER.
Confezione: A.I.C. n. 029353063.
Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse.
Farmaco: CLEVER.
Confezione: A.I.C. n. 029353051.
Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.
Farmaco: CLEVER.
Confezione: A.I.C. n. 029353048.
Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.
Farmaco: CLIPPER.
Confezione: A.I.C. n. 029136025.
Descrizione: «5 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 10 compresse.
Farmaco: EGIBREN.
Confezione: A.I.C. n. 027852021.
Descrizione: «10 mg compresse rivestite» 15 compresse.
Farmaco: FLOMAX.
Confezione: A.I.C. n. 027244108.
Descrizione: «adulti supposte» 10 supposte.
Farmaco: FLOMAX.
Confezione: A.I.C. n. 027244096.
Descrizione: 30 bustine bipartite orali 350 mg.
Farmaco: FLOMAX.
Confezione: A.I.C. n. 027244084.
Descrizione: 30 compresse 700 mg.
Farmaco: FLOMAX.
Confezione: A.I.C. n. 027244058.
Descrizione: 20 compresse 350 mg.
Farmaco: FLOMAX.
Confezione: A.I.C. n. 027244045.
Descrizione: sospensione 200 ml 3,5 %.
Farmaco: FLUIBRON.
Confezione: A.I.C. n. 024596140.
Descrizione: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml.
Farmaco: FLUIBRON.
Confezione: A.I.C. n. 024596126.
Descrizione: «bambini granulato per sospensione orale» 60 bustine.
Farmaco: FLUIBRON.
Confezione: A.I.C. n. 024596114.
Descrizione: «bambini granulato per sospensione orale» 30 bustine.
Farmaco: FLUIBRON.
Confezione: A.I.C. n. 024596102.
Descrizione: «adulti granulato per sospensione orale» 60 bustine.

Farmaco: FLUIBRON.

Confezione: A.I.C. n. 024596088.

Descrizione: «bambini supposte» 10 supposte.

Farmaco: FLUIBRON.

Confezione: A.I.C. n. 024596076.

Descrizione: «adulti supposte» 10 supposte.

Farmaco: FLUIBRON.

Confezione: A.I.C. n. 024596013.

Descrizione: «30 mg compresse» 20 compresse.

Farmaco: HYPOSTAMINE.

Confezione: A.I.C. n. 023718012.

Descrizione: 30 compresse.

Farmaco: IPRAFEN.

Confezione: A.I.C. n. 024767028.

Descrizione: «0,05% + 0025 % soluzione da nebulizzare» flacone 20 ml.

Farmaco: LIMBIAL.

Confezione: A.I.C. n. 020911095.

Descrizione: 30 compresse 50 mg.

Farmaco: NISOLID.

Confezione: A.I.C. n. 025227036.

Descrizione: «Jet» Flac. sosp. inalaz. 200 dosi 250 mcg/dose.

Farmaco: NISOLID.

Confezione: A.I.C. n. 025227012.

Descrizione: soluz. rinologica 1 flac. 20 ml 0,025 %.

Farmaco: NORTIMIL.

Confezione: A.I.C. n. 021246032.

Descrizione: IM IV 10 fiale 2 ml 25 mg.

Farmaco: PRIMERAL.

Confezione: A.I.C. n. 024817052.

Descrizione: IM 6 F liof + solvente.

Farmaco: PRIMERAL.

Confezione: A.I.C. n. 024817049.

Descrizione: 30 compresse rivestite 550 mg.

Farmaco: UBIMAIOR

Confezione: A.I.C. n. 025228014.

Descrizione: «10 mg compresse» 40 compresse.

Farmaco: VENTMAX.

Confezione: A.I.C. n. 025930037.

Descrizione: flac. sciroppo 200 ml 0,048 %.

Farmaco: VENTMAX.

Confezione: A.I.C. n. 025930025.

Descrizione: 30 compresse 4 mg.

Farmaco: VENTMAX.

Confezione: A.I.C. n. 025930013.

Descrizione: 30 compresse 2 mg.

Farmaco: ZAFIRST.

Confezione: A.I.C. n. 032957021.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Ditta titolare A.I.C. Chiesi Farmaceutici S.p.a. - Via Palermo, 26/A - Parma 43100.

07A00538

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

Approvazione del codice di deontologia professionale dei geometri

Con delibera del 22 novembre 2006 è stato approvato il codice di deontologia professionale dei geometri, contenente le modifiche apportate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppur in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.

Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l'esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai consigli dei collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo.

L'obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l'intera categoria.

Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

- Titolo I: Dei principi generali;
- Titolo II: Della condotta;
- Titolo III: Della prestazione;
- Titolo IV: Sanzioni disciplinari;
- Titolo V: Disposizioni finali.

In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il consiglio del collegio, i praticanti.

Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta.

Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

(Omissis).

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di categoria e delle leggi che disciplinano l'attività del geometra iscritto all'albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della Professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate.

Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione.

3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un organo istituzionale.

(Omissis).

Il testo completo del codice deontologico è pubblicato sulla rivista del Consiglio nazionale geometri «Geocentro», n. 1/2007, ed è consultabile sul sito internet www.cng.it.

07A00280

REGIONE TOSCANA

Ordinanze adottate dal Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Istituzione del servizio nazionale di protezione civile.

Approvazione ordinanza n. a/41 del 4 gennaio 2007.

Il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 e successiva proroga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. A/41 del 4 gennaio 2007 ha attivato una procedura contributiva a favore delle imprese gravemente danneggiate approvando a tal fine le relative disposizioni (allegato *A*);

che ha destinato alla suddetta procedura complessivi euro 1.350.000,00;

che ha individuato il comune di Carrara quale soggetto attuatore;

che l'ordinanza e disponibile sul sito web www.servizi.protezionecivile.toscana.it della regione Toscana, sotto il link gestioni commissariali.

07A00370

CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si comunica, che con determinazione dirigenziale è stata disposta la cancellazione della ditta Nofi Cristiano, di Terracina (Latina), dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

07A00448

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'11 dicembre 2006, riguardante la revoca d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano dell'Agenzia italiana del farmaco. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 292 del 16 dicembre 2006).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 19, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 292 del 16 dicembre 2006, dove è scritto: «...pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 *novembre* 2006, si rende noto...», leggasi: «...pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 *ottobre* 2006, si rende noto...».

07A00546

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-18) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00